



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI VILLETTA BARREA E CIVITELLA ALFEDENA
PROVINCIA DI L'AQUILA

L1005/07

(CIG 7439715708)

CUP G52C17000120005

DISCIPLINARE DI GARA

PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE DELL'INTERVENTO DI RIATTIVAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITA' "DE CONTRA", AI SENSI DELL'ART.183 DEL D.LGS N. 50/2016 - Finanza di Progetto

Ai fini del presente disciplinare si intende per "Codice" il Decreto Legislativo 50/2016 e per "Regolamento" il Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i..

Le cause di esclusione sono indicate nel testo con la formula "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari..

Premessa:

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indicata in oggetto per l'affidamento della Concessione di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori, la contabilità e il collaudo dei lavori (la nomina del collaudatore spetta al Comune di Villetta Barrea) per la **progettazione, la realizzazione e la gestione, in regime di concessione dell'intervento di riattivazione della centrale idroelettrica in localita' "de contra"** da realizzarsi in Finanza di Progetto - ai sensi dell' art. 183 comma 15 del Codice - con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi degli artt. 60, e 95 comma 3 del Codice - sulla base del progetto di fattibilità presentato dal soggetto promotore, e approvato dal Comune di Villetta Barrea con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16.11.2017;

Il progetto posto a base di gara è stato presentato ai Comuni, con la proposta di Finanza di Progetto di cui art. 183 comma 19 del Codice, dalla Società EnergRed srl, via Salaria 1368 – 00138 Roma;

I Concorrenti, compreso il soggetto promotore, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione fissati nel presente Disciplinare di gara. Ai concorrenti è fatto obbligo di presentare un'offerta contenente il piano economico- finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, dell'art. 183 del Codice, con specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché eventuali varianti al progetto di fattibilità posto a base della presente gara.

Il soggetto promotore, previo accreditamento mediante la piattaforma AVCPass (richiesta PassOE), potrà, in alternativa, presentare la propria offerta dichiarando di mantenere ferme le condizioni di cui alla proposta approvata dall'Amministrazione comunale, fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione.

Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara del quale costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Villetta Barrea, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina del Comune di Villetta Barrea n. 27 del 9.4.2018 e le procedure di gara verranno espletate dalla Centrale Unica di Committenza Comuni di Villetta Barrea e Civitella Alfedena (Provincia dell'Aquila)

Il progetto di fattibilità posto a base di gara è stato approvato dal Comune di Villetta Barrea con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16.11.2017;

Il luogo di esecuzione dei lavori è la centrale idroelettrica del Comune di Villetta Barrea (Aq), censita al N.C.T. al F.18 mappale n° 380 situata in via S.P. 59 del Lago di Barrea e relativo canale di derivazione con opera di presa

Il Responsabile del procedimento è: Geom. Cesidio Di Ianni, Responsabile del Servizio del Comune di Villetta Barrea, e-mail: tecnico@comune.villettabarrea.aq.it, Pec: tecnico@pec.comune.villettabarrea.aq.it

La documentazione di gara, in libera visione, comprende:

- A. Bando di gara;
- B. Disciplinare di gara (il presente elaborato);
- C. Bozza di convenzione;
- D Piano di sostenibilità economico finanziaria dell'intervento,
- E Piano economico - finanziario asseverato,
- F dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione,

Gli elaborati del progetto di fattibilità approvato con le deliberazioni di cui sopra

Elenco Allegati	-
Elaborati Generali - Relazione Generale	-
Sicurezza - Prime Indicazioni Sulle misure di sicurezza	-
Elaborati Amministrativi - Calcolo Sommario della Spesa	-
Elaborati Amministrativi - Quadro Economico	-
Elaborati Amministrativi - Capitolato prestazionale del progetto di fattibilità	-

Elaborati Generali - Inquadramento generale su CTR	1:5.000
Elaborati Generali - Inquadramento su ortofoto	1:1.000
Elaborati Generali - Piano di assetto idrogeologico PAI - Carta delle Pericolosità da frana	1:2.000
Elaborati Generali - Piano di assetto idrogeologico PAI - Carta del Rischio Idrogeologico	1:2.000
Elaborati Generali - Carta del Vincolo Idrogeologico	1:2.000
Elaborati Generali - Zone di interesse archeologico	1:5.000
Elaborati Generali - Piano Regionale Paesistico	1:2.000
Elaborati Generali - Uso del Suolo	1:2.000
Elaborati Generali - Aree Protette	1:2.000
Elaborati Generali - Carta Geomorfologica	1:5.000
Planimetria catastale	1:2.000
Opera di presa - Stato di fatto	1:2.000
Opera di presa - Stato di progetto	1:2.000
Zona Centrale - Stato di fatto ed elenco degli interventi	1:1.000
Opera di presa - Fasi costruttive - Tav.1 di 2	1:2.000
Opera di presa - Fasi costruttive - Tav.2 di 2	1:2.000
Piano cave, discariche ed impianti di recupero	1:50.000

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1 La gara ha come oggetto la **progettazione, realizzazione e la gestione, in regime di concessione dell'intervento di riattivazione della centrale idroelettrica in località "de contra"** comprensiva di servizi di ingegneria connessi, secondo le indicazioni riportate nel progetto di fattibilità preliminare approvato con la Deliberazione sopra riportata

Il contratto di concessione relativo alla presente procedura di affidamento avrà ad oggetto:

- le attività di progettazione definitiva ed esecutiva; le attività di Direzione Lavori e Contabilità;
- l'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta e/o pareri necessari all'esecuzione dell'opera ed alla loro gestione;

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

c/o Comune di Villetta Barrea – Via B. Virgilio, 29 - 67030 Villetta Barrea (AQ)

Tel. 0864.89134 - E mail pec: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it

- gli adempimenti prescritti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., inclusa l'individuazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- le attività di realizzazione delle opere;
- il collaudo delle opere (la nomina del collaudatore spetta al Comune di Villetta Barrea);
- la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria della Centrale Idroelettrica in loc. De Contra e relative opere annesse;

1.2 Come risulta dal Quadro Economico del progetto di fattibilità approvato, gli importi posti a base di gara, al netto degli oneri fiscali sono i seguenti:

Lavori	€ 255.000,00
Sicurezza	€ 20.000,00
Servizi di ingegneria	€ 75.000,00
Totale in c.f.	€ 350.000,00 al netto di IVA e altri oneri previsti da legge

Il canone da corrispondere al concedente come previsto nel presente disciplinare di gara e nel piano di sostenibilità economica presente nello studio di fattibilità a base di gara (previsto in € 12.000,00 annui per un totale di € 360.000,00 per costo di gestione ed oneri accessori per 30 anni);

Il tutto descritto nella relazione tecnico economica del PF presentato dal promotore.

1.3. I lavori indicati al precedente punto 1.1, secondo la stima contenuta nel progetto di fattibilità di cui al precedente punto 1.2, appartengono alla seguente categoria e classifica di cui all'art. 61 del Regolamento:

- categoria OG8 (prevalente) classifica I
- categoria OG9 (scorporabile) classifica I;

1.4. Con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

1.5. L'appalto è finanziato interamente dal Concessionario, che si assume il rischio d'impresa, senza alcun onere a carico del comune di Villetta Barrea.

1.6. Il corrispettivo per la realizzazione dell'intervento consisterà nella gestione e conduzione dell'impianto idroelettrico in loc. De Contra di Villetta Barrea.

1.7. La tipologia di intervento da realizzare sulla Centrale Idroelettrica con riferimento a quanto previsto dal Progetto di fattibilità è quella valutata e prevista dal Piano Economico e Finanziario presentato al Comune di Villetta Barrea.

1.8. La durata stimata della concessione, così come emerge dal progetto di fattibilità già approvato, è pari ad anni 30 (trenta), salvo diversa offerta in sede di gara; per durata della concessione si intende la durata dell'intero rapporto concessorio a decorrere dalla firma della convenzione, comprendente la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori, la contabilità dei lavori, il collaudo delle opere realizzate.

1.9. I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento sono quelli desumibili dal cronoprogramma proposto, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione; resta l'obbligo, in carico al concessionario, di eseguire nel periodo della concessione tutte le opere previste, secondo il dimensionamento ipotizzato nella proposta presentata dall'offerente.

1.10. Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di trascrizione a norma di Legge.

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla procedura di cui al presente disciplinare di gara i soggetti indicati all'art. 45, commi 1 e 2, del Codice, in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 9. Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 92 del Regolamento di attuazione.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della U.E..

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

c/o Comune di Villetta Barrea – Via B. Virgilio, 29 - 67030 Villetta Barrea (AQ)
Tel. 0864.89134 - E mail pec: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it

3.2. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) l'esistenza di una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altri concorrenti partecipanti alla gara (in tale evenienza l'esclusione viene disposta per il controllante e per il controllato);
- c) univoci elementi tali da imputare le offerte, presentate da più soggetti, ad un unico centro decisionale.

Inoltre, è fatto divieto, pena l'esclusione dal procedimento di gara, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In tale evenienza, l'esclusione sarà disposta sia per il concorrente singolo, che per i raggruppamenti o consorzi costituiti a costituirsi cui abbia aderito lo stesso concorrente. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre

3.3. Non è ammessa la partecipazione alla gara di progettisti indicati o associati per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) l'esistenza di una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altri concorrenti partecipanti alla gara (in tale evenienza l'esclusione viene disposta per il controllante e per il controllato);
- c) univoci elementi tali da imputare le offerte, presentate da più soggetti, ad un unico centro decisionale.
- d) il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 24, comma 5, del Codice;

3.4. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

3.5. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.6. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

4.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del Codice, attraverso l'utilizzo della piattaforma AVCPass, resa disponibile dall'Autorità con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito web istituzionale del comune di Villetta Barrea www.comune.villettabarrea.aq.it, sezione avvisi e Bandi di Gara;

5.2. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo sulle aree interessate dall'intervento, i concorrenti devono inoltrare al Comune di Villetta Barrea, entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla scadenza del presente bando, all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune (PEC:comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it), una richiesta indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo, avente titolo di legale rappresentante, direttore tecnico o delegato con procura speciale. La richiesta deve specificare l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e l'indirizzo e-mail, cui inviare la convocazione.

Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da più concorrenti. Qualora si verifichi ciò, la seconda indicazione non sarà presa in considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il concorrente.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall'Ente concedente. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 (due) giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun concorrente, inteso anche come ciascun partecipante ad ATI, come mandataro o mandante, raggruppamenti, ecc, deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'Ente concedente, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro del relativo certificato attestante tale operazione (Modello A1); tale documento, in copia, dovrà, a pena

di esclusione, obbligatoriamente essere inserito nella busta “ A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

5.3. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

5.4 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente inserire nella busta una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

6.2.1 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

6.2.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83 comma 3 del Codice.

6.2.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.2.4 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice.

6.2.5 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9, costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83, comma 9, del Codice è fissata in € 350,00 pari all' uno per mille del valore della gara, il cui versamento deve essere garantito dalla cauzione provvisoria.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste per la partecipazione alla gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria come sopra indicata.

7. Affidamento a terzi e altre prescrizioni contrattuali

7.1. Il concessionario non ha l'obbligo di affidare appalti a terzi. Il concessionario dovrà indicare in sede di offerta il valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intende affidare a terzi. In mancanza di tali indicazioni il successivo affidamento a terzi è vietato.

7.2 Il concessionario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto, ai sensi dell'art. 184 del Codice, il cui capitale sociale non sia inferiore a € 100.000,00. Ai sensi dell'art. 184 comma 1 del Codice, i soggetti che concorrono a formare i requisiti per la qualificazione saranno tenuti a partecipare alla società di progetto di cui al precedente capoverso.

8. Disposizioni

8.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

8.2. L'offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 (centottanta) dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

8.3. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto, a norma dell'art. 32 comma 8 del Codice, verrà stipulato entro il termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

8.4. La stipulazione del contratto di concessione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

8.5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

8.6. Ai sensi del presente Disciplinare di Gara, le spese per la pubblicazione degli avvisi, del bando di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A, di cui all'art. 36 comma 9 del Codice, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

9. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

9.1 Cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, di euro 7.000,00, pari al 2% dell'importo complessivo della concessione (comprensivo dell'importo dei lavori e degli oneri di sicurezza) posto a base di gara, come indicato all'art. 1.2 del presente Disciplinare, e costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) in contanti, con versamento al servizio Tesoreria del Comune di Villetta Barrea presso: Banca BCC Agenzia di Pescasseroli (Aq) n° 37 – IT17A08327406700000000008071 – CAUSALE: Cauzione provvisoria gara “Finanza di Progetto per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in regime di concessione dell'intervento di riattivazione della centrale idroelettrica in località “De Contra””.

c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

9.1.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 9 dell'art. 103 del Codice (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

9.1.2. essere prodotta in originale o in copia autenticata (riportare l'autentica della sottoscrizione), ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

9.1.3. avere validità per giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

9.1.4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva;

9.1.5. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

9.1.6. prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

c/o Comune di Villetta Barrea – Via B. Virgilio, 29 - 67030 Villetta Barrea (AQ)

Tel. 0864.89134 - E mail pec: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it

- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c) la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 del Codice.

9.1.7. essere corredata, al fine di garantire la stazione appaltante in merito alla validità della garanzia sotto il profilo della legittimazione all'assunzione dell'impegno da parte del funzionario sottoscrittore in nome e per conto dell'istituto fideiubente, da una dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione deve essere accompagnata, dal documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti, In alternativa il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia.

9.1.8 Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è ridotta del 50%.

9.1.9. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

9.1.10. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

9.2. Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, primo periodo, del Codice, pari ad €. 8.750,00 pari al 2,5 % dell'importo stimato dell'investimento (esclusi oneri fiscali) posto a base di gara, secondo le modalità di cui al punto 9.1;

9.3. Dopo l'aggiudicazione, il Concessionario, pena esclusione, dovrà prestare le ulteriori seguenti cauzioni e garanzie:

9.3.1. Cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice da presentarsi all'atto della stipulazione del contratto di concessione. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 93, comma 4, del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

9.3.2 Polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice, da presentarsi all'atto della stipulazione del contratto di concessione:

a) per danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con somma assicurata pari al 100 % (centopercento) dell'importo dei lavori oggetto dell'affidamento;

b) per la responsabilità civile verso terzi, il cui massimale sarà pari ad Euro 3.000.000,00= (tremilioni/00).

9.3.3 Polizza per responsabilità del progettista, di cui all'art. 31 comma 11 del Codice, per un massimale non inferiore al 10 % (diecipercento) dell'importo dei lavori progettati;

9.3.4. Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, secondo periodo, del Codice, da prestarsi nella misura del 10 % (diecipercento) del costo annuo operativo di esercizio, con le modalità di cui all'art.103 del Codice, è dovuta dalla data di avvio della gestione dell'opera, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera stessa. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;

9.3.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione definitiva, di cui al punto 11.3.1.1., come determinata ai sensi dell'art. 103, del Codice, è ridotta del 50 % (cinquantapercento).

9.3.6. In merito al beneficio della riduzione della garanzia, sia della cauzione provvisoria che della cauzione definitiva), si precisa che:

a) il possesso di detto requisito deve essere dimostrato con la presentazione della relativa certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, in originale o copia

autenticata, in corso di validità, ovvero allegando copia dell'attestazione SOA, dalla quale risulti il possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

d) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

9.3.7. Le garanzie e le cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità a quanto previsto dagli articoli 93 e 103 del Codice

9.3.8 Le garanzie dovranno risultare, pena l'esclusione, prive di qualsivoglia condizione e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice e contenere la dichiarazione dei poteri di firma del sottoscrittore.

10. Pagamento in favore dell'Autorità

10.1 I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno attestare l'avvenuto versamento della somma di Euro 35,00 (trentacinque/00) dovuta a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005 e della deliberazione dell'Autorità del 22.12.2015.

10.2 Nella causale del pagamento dovranno essere indicati esclusivamente: il codice fiscale del partecipante (nel caso di raggruppamento il codice fiscale della capogruppo anche se non costituito); il Codice Identificativo Gara che identifica la procedura (CIG: 7439715708)

10.3 La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

11. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

11.1.1 Capacità economico-finanziaria

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 95 del Regolamento. Il possesso dei requisiti di cui al Bando di gara ed al presente punto, di seguito specificati, deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità indicate ai successivi punti del presente Disciplinare di gara:

11.1.2. fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del Bando di gara non inferiore al 10 % (dieci percento) dell'investimento previsto per l'intervento, di cui al punto 3.3.1 del Bando ed al punto 1.2 del presente Disciplinare.

11.1.3. capitale sociale interamente versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato, non inferiore ad 1/20 (un ventesimo) dell'investimento previsto per l'intervento (IVA esclusa), di cui al punto 3.3.1 del Bando ed al punto 1.2 del presente Disciplinare;

11.1.4. svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara di servizi affini a quello previsto dall'intervento, per un importo medio non inferiore al 5% (cinque percento) dell'importo dell'investimento previsto per l'intervento (IVA esclusa), indicato al punto 3.3.1 del Bando ed al punto 1.2 del presente Disciplinare;

11.1.5 svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento, per un importo medio complessivo non inferiore al 2 % (due percento) dell'investimento previsto per l'intervento (IVA esclusa), indicato al punto 3.3.1 del Bando ed al punto 1.2 del presente Disciplinare;

Si precisa che per svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini, di cui ai precedenti punti il periodo di riferimento da tenere in considerazione è rappresentato dagli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione

del Bando di gara.

Si precisa che per servizio affine, si intende la gestione conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di centrali idroelettriche ed opere complementari. Ai fini della attestazione dei predetti requisiti, e quindi della loro comprova, vanno considerate le prestazioni ed il relativo valore attestati da certificati di regolare esecuzione e/o da equivalente idonea documentazione.

I concorrenti, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Regolamento, in alternativa ai requisiti previsti ai precedenti punti 11.1.4 e 11.1.5, possono incrementare i requisiti previsti ai precedenti punti 11.1.2 e 11.1.3 nella misura pari al 1,5 volte dei valori riportati nei medesimi punti. Inoltre, il requisito previsto al punto 11.1.3 può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Qualora il concorrente sia costituito in R.T.I. o in consorzio i requisiti di cui al comma 1 dell' art. 95 del Regolamento devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al 10 % (dieci per cento) dei requisiti di cui ai punti 11.2 e 11.3.

Qualora, ai sensi dell'articolo 183 del Codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

11.2. Capacità tecnico-organizzativa

Il possesso dei requisiti di cui al punto 3.3.2 del Bando di gara ed al presente punto deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità indicate ai successivi punti del presente Disciplinare di gara. Le categorie relative alle lavorazioni sono quelle risultanti dal progetto di fattibilità preliminare ed indicate al punto 1.3 del presente Disciplinare. I lavori possono essere realizzati dal Concessionario sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

a) direttamente, ossia mediante la propria organizzazione di imprese, ovvero mediante imprese collegate ai sensi dell'art. 184, comma 1, del Codice;

b) tramite affidamento a terzi, nel rispetto degli artt. 164e ss. del Codice al di fuori dei casi di subappalto.

In caso di subappalto, i concorrenti dovranno indicare la quota di lavori che intendono subappaltare.

11.2.1 I concorrenti che eseguono direttamente i lavori, nei limiti degli stessi, devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come previsti nel progetto di fattibilità a base di gara. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

11.2.2 I concorrenti che non eseguano direttamente i lavori devono essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 95 del Regolamento e previsti al precedente punto 11.1.1 del presente Disciplinare di gara. In ogni caso, per la progettazione delle opere di cui al Bando ed al presente Disciplinare di gara, i progettisti devono essere in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere stesse.

11.3 Requisiti per la progettazione

Il concorrente deve disporre, ai sensi dell'articolo 92, comma 6 del Regolamento, di soggetti abilitati alla progettazione, con una delle seguenti modalità:

a) un proprio staff tecnico d'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del Regolamento, annotato sull'attestazione SOA (di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione»), per la classifica non inferiore a quella richiesta per la partecipazione alla presente procedura;

b) un proprio staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

c) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), del Codice, o più operatori economici progettisti tra

loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, del quale il concorrente intende avvalersi;

d) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma.

11.4 Requisiti professionali e requisiti di ordine generale dei progettisti

I concorrenti progettisti associati o indicati nell'offerta, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 79, comma 7 e quanto disposto dall'articolo 92, comma 6 del Regolamento, non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e devono rispettare i seguenti limiti di partecipazione.

In particolare:

a) il progettista deve disporre e indicare nominativamente i seguenti soggetti (persone fisiche) che firmeranno il progetto definitivo ed esecutivo delle opere oggetto della concessione, corredando le indicazioni, ai sensi dell'art. 79 comma 7 del Regolamento, con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:

a.1) almeno un ingegnere o un architetto;

b) è ammessa la presenza di una o più d'una delle figure professionali di cui alla precedente lettera a);

c) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Codice;

d) i progettisti devono presentare le seguenti dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e all'assenza di cause di esclusione:

d.1) nel caso di staff tecnico ai sensi del precedente Capo 11.3, lettera a), l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice. Le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:

- il titolare in caso di impresa individuale;

- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;

- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;

- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta;

- i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del Regolamento;

d.2) nel caso di progettista indicato per la progettazione ai sensi del precedente Capo 11.3, lettera b), l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice, come indicato al precedente d.1), e l'assenza di partecipazione plurima, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente per più imprese;

d.3) nel caso di progettista associato come mandante in raggruppamento temporaneo con l'impresa:

1) le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice;

2) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al Codice, art. 80, (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Pertanto il concorrente deve dichiarare:

a) se vi sono oppure non vi sono tali soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

b) se vi sono tali soggetti cessati:

- la dichiarazione con l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;

- la dichiarazione di assenza dei citati provvedimenti di natura penale;

- la dichiarazione ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;

- la dichiarazione di assenza di partecipazione plurima, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente;

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

c/o Comune di Villetta Barrea – Via B. Virgilio, 29 - 67030 Villetta Barrea (AQ)

Tel. 0864.89134 - E mail pec: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it

1. individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
 2. individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.
- d.4) se il progettista di cui ai precedenti punti d.2) o d.3) è una società di professionisti o una società di ingegneria, deve altresì presentare la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- e) in ogni caso, i soggetti di cui alla lettera a), che firmano il progetto, qualunque sia la forma di partecipazione, devono presentare le dichiarazioni di assenza delle seguenti cause di incompatibilità:
- e.1) previste dall'articolo 10, comma 6, del Regolamento, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
 - e.2) previste dall'articolo 24, comma 7, del Codice, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività nell'ambito della redazione della progettazione posta a base di gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
- f) nei casi di cui al precedente Capo 11.3, lettera b) o lettera c), qualora il progetto esecutivo sia affidato a più progettisti, questi devono:
- f.1) impegnarsi a costituire tra loro un apposito sub-raggruppamento temporaneo di progettisti, mediante conferimento di mandato irrevocabile al soggetto designato quale mandatario, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione di ciascuno al sub-raggruppamento e dall'indicazione dei servizi tecnici o della quota di servizi tecnici affidati ai componenti dello stesso sub-raggruppamento, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;

11.5 Requisiti dei progettisti

I concorrenti progettisti associati o indicati nell'offerta, devono possedere i seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato globale per servizi di ingegneria, espletati negli ultimi cinque anni antecedente la pubblicazione del Bando, per un importo non inferiore a una volta l'importo complessivo delle spese tecniche come indicate nel quadro economico allegato al progetto di fattibilità proposto (al netto delle spese riferite al collaudo delle opere da realizzarsi);
- b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, relativi a lavori riconducibili alla classe e categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, per un importo globale pari a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, corrispondente a quello risultante dalla stima economica allegata al progetto di fattibilità di cui all'offerta tecnica presenta dal concorrente medesimo, oltre IVA;
- c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, relativi ai lavori riconducibili alla classe e categoria dei lavori cui si riferisce i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,6 volte l'importo dei lavori corrispondente a quello risultante dalla stima economica allegata al progetto di fattibilità di cui all'offerta tecnica presenta dal concorrente medesimo, oltre IVA;
- d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura pari ad almeno n. 1 unità, pari a una volta le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico professionale relativo alla progettazione dell'opera di cui alla concessione da affidarsi con il presente disciplinare di gara.

Si precisa che:

- a) i servizi di ingegneria, che concorrono al cumulo del requisito di cui alla lettera c), sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero, la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- b) nei raggruppamenti temporanei di progettisti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e), del Codice, deve essere raggruppato un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni;
- c) nel caso di progettista costituito da un raggruppamento temporaneo di più professionisti, i requisiti di cui al precedente paragrafo 11.5, lettere a), b) e d), in ragione della complessità e dell'entità dell'opera, devono essere posseduti dal professionista indicato come capogruppo in misura non inferiore al 50 %; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dagli altri progettisti, fermo restando che il raggruppamento, nel suo complesso, dovrà possedere il 100 % dei requisiti stessi;
- d) i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, devono essere in possesso cumulativamente dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e d) e, si qualificano per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dall'art. 11.5 come sopra definiti, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254 del Regolamento;
- e) nel caso in cui il servizio o i servizi, di cui alla precedente lettera c), siano stati prestati da un raggruppamento, gli importi dichiarabili ai fini dei requisiti sono limitati al valore delle prestazioni eseguite come attestati dai certificati di regolare esecuzione rilasciati al singolo professionista che dichiara il possesso del requisito;
- f) le società di professionisti e le società di ingegneria di cui all'art. 46 comma 1 lett. b) e c) del Codice, devono possedere, inoltre, i requisiti previsti rispettivamente agli artt. 254 e 255 del Regolamento;
- g) saranno esclusi dal procedimento di gara i concorrenti che indicano gli stessi progettisti, ovvero se questi risultano componenti di un raggruppamento di professioni indicato da altre imprese, ovvero se i progettisti indicati, o anche uno di questi, è/sono, a sua/loro volta, concorrente/i alla gara quali componenti di un raggruppamento o consorzio.

Si precisa che è sempre ammessa la possibilità di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del Codice.

11.6 Requisiti per concorrenti con idoneità pluri-soggettiva e concorrenti esteri

11.6.1 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 5 lettera d), e) e f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40 %; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

La percentuale di possesso dei requisiti di qualificazione SOA dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento. Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

11.6.2 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 5 lettera d), e) e f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

11.6.3 I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento all'art. 48 del Codice.

11.6.4 gli operatori economici stabiliti negli altri Stati qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 78 del Regolamento e dei seguenti requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 79 del Regolamento:

1- requisiti di adeguata capacità economico-finanziaria:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

*c/o Comune di Villetta Barrea – Via B. Virgilio, 29 - 67030 Villetta Barrea (AQ)
Tel. 0864.89134 - E mail pec: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it*

- a) Referenze bancarie, risultanti dalle dichiarazioni rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 01.09.1993 n. 385, attestanti espressamente "la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal presente appalto";
- b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100 % degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
- c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
- 2- requisiti di adeguata idoneità tecnico-organizzativa:
- a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
- b) esecuzione di lavori, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90 % di quello della classifica richiesta;
- c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40 % della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 % dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 % dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
- d) adeguato organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- e) adeguata dotazione di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativa al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

11.7 Avvalimento

11.7.1 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 48, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, di cui all'art.95 co. 1 del Regolamento di attuazione, ovvero di qualificazione di cui all'attestazione SOA, di cui all'art. 84 D. Lgs 50/2016, avvalendosi dei requisiti e/o dell'attestazione SOA di un altro soggetto.

A tal fine, il concorrente allega all'offerta:

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indicare, per ciascuno dei requisiti, l'impresa ausiliaria (Denominazione, ragione sociale e codice fiscale) e la misura percentuale dei requisiti oggetto dell'avvalimento;
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante da ciascuna delle imprese ausiliari, attestante il possesso da parte di quest'ultime dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 83 del Codice;
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante da ciascuna delle imprese ausiliari, attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese ausiliari con cui quest'ultime si obbligano verso il concorrente e verso la stazione concedente a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria con cui questi attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del Codice, ed elenca, al fine di consentire di verificare che non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, le imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 c.c.,

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

c/o Comune di Villetta Barrea – Via B. Virgilio, 29 - 67030 Villetta Barrea (AQ)

Tel. 0864.89134 - E mail pec: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it

l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllata (se tali situazioni non sussistono, la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza; la mancanza di tale elenco o espressa dichiarazione negativa comporta l'esclusione dalla gara);

- originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione, oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa concorrente che appartiene al medesimo gruppo dell'impresa ausiliaria, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto, in caso di aggiudicazione della gara al concorrente che si è avvalso dei requisiti di altro soggetto, sarà in ogni caso eseguito dall'impresa concorrente, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione, mentre l'impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di appaltatore nei limiti dei requisiti prestati. È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.

A pena di esclusione, è fatto divieto all'impresa ausiliaria di prestare l'avvalimento a più di un concorrente e di partecipare alla gara in qualsiasi forma (singola o raggruppata ad altre impresa); in tale evenienza l'esclusione sarà disposta sia per l'impresa ausiliaria (eventualmente partecipante alla gara) che per le imprese concorrenti che si sono avvalse della medesima impresa ausiliaria, anche se per diversi requisiti. Ai fini di quanto sopra il concorrente dovrà fornire in sede di domanda di partecipazione, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista all'art. 89 del Codice (Modello D).

12. Modalità di presentazione e ammissibilità delle offerte

12.1 Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro le ore 13:00 del giorno 21.5.2018 (come stabilito al punto IV.4.4.3 del Bando di gara), esclusivamente al recapito “ Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Villetta Barrea e Civitella Alfedena c/o Comune di Villetta Barrea, Ufficio Protocollo, via B. Virgilio, 29, Villetta Barrea (Aq).** Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata (preferibile) o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Si precisa che in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale dell'ufficio accettante, ma quella apposta con timbro di arrivo dall' Ufficio Protocollo dell'Ente.

12.2 È facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 11,00 alle ore 13.00, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Villetta Barrea (sede della Centrale Unica di Committenza). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. L' Amministrazione aggiudicatrice non prenderà in considerazione alcuna domanda che, per qualsiasi motivo, non sia pervenuta entro il termine indicato.

12.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura **“FINANZA DI PROGETTO PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE DELL'INTERVENTO DI RIATTIVAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITA' “DE CONTRA”, AI SENSI DELL'ART.183 DEL D.LGS N. 50/2016. CUP G52C17000120005, CIG: 7439715708**

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

12.4 Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno 3 (tre) buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

12.4.1 “A - Documentazione”;

12.4.2 “B - Offerta tecnica”.

12.4.3 “C - Offerta economica”.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

c/o Comune di Villetta Barrea – Via B. Virgilio, 29 - 67030 Villetta Barrea (AQ)

Tel. 0864.89134 - E mail pec: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it

12.5 Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

13. Contenuto della Busta "A - Documentazione"

13.1 domanda di partecipazione (Modello A), sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura;

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere prodotta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, tenuti ad indicare per quali consorziati essi concorrono, la domanda, a pena di esclusione, deve essere prodotta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

13.2 dichiarazione sostitutiva (Modello B) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione,

a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, del Codice e precisamente:

a.1) di non aver subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 per uno dei seguenti reati:

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

a.2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui al punto A.5.1) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

a.3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

a.4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

a.5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. n.50/2016;

a.6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

a.7) di non essere in conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;

a.8) di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto ai sensi all'articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

a.9) di non aver subito alcuna sanzione interdittiva ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

a.10) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

a.11) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

a.12) di aver adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

a.13) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

a.14) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

a.15) dichiara l'inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

a.16) Dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

La Stazione Appaltante esclude gli operatori economici in qualunque momento della procedura qualora risulti che gli stessi si trovino in una delle situazioni di esclusione previste dal punto a.1) al punto a.16).

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto a.1), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o ai punti a.4) e a.6), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Qualora la stazione appaltante ritenga che le misure di cui sopra siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

In ogni caso, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità sopra prevista nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Viene precisato che:

a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5 lett. L devono essere rese personalmente da ciascuno dai seguenti soggetti: per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;

per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;) (Modello B1).

a pena di esclusione, l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1 deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata. (Modello B1).

13.3 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione: 1) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica (in caso di Società Cooperative o Consorzi tra Società Cooperative di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del Codice, dichiara di essere iscritto/a nell'Albo nazionale degli Enti Cooperativi ai sensi del D.Lgs .02.08.2002, n. 220, ovvero di non essere tenuto all'iscrizione nel suddetto Albo); 2) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 3) attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando; (Modello C),

13.4 nel caso di concorrente che intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, a pena di esclusione, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai lavori da assumere (Modello C).

13.5 nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente (Modello C).

13.6 per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare (Modello C).

13.7 in caso dell'avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda
a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria; b) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria; c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice; d) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art.89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia antimafia previsti per il concorrente; e) a pena di esclusione – non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla presente gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (Modello D).

13.8 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta: 1) di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, di essersi recato sui luoghi interessati dall'intervento e di avere preso conoscenza delle relative condizioni locali ed ambientali; 2) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le obbligazioni disciplinanti il costituendo rapporto contrattuale, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sullo svolgimento delle prestazioni e sulla determinazione dell'offerta (ivi compresi gli oneri eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi interessati dall'intervento) e di giudicare, pertanto, remunerativo il progetto proposto; 3) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto di fattibilità offerto in sede di gara; (Modello A),

13.9 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; a pena di esclusione, indica tramite quali imprese collegate intende eventualmente realizzare i lavori oggetto del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 174, comma 2, del Codice; elenca i principali servizi, prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; dichiara di mantenere ferma l'offerta presentata per un termine pari a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della stessa e si impegna a confermare, su richiesta della Amministrazione, la validità dell'offerta per ulteriori 180 (centottanta) giorni qualora allo scadere dei primi 180 (centottanta) giorni non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara; indica la percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intende appaltare a terzi . In caso di omessa indicazione, tale percentuale s'intenderà pari a zero; attesta il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico- finanziaria previsti nel Bando di gara ed al punto 11.1 del presente Disciplinare di gara; attesta il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnico-organizzativa previsti nel Bando di gara ed al punto 11.2 del presente Disciplinare di gara; dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella stima sommaria non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. dddd), del Codice (Modello A);

13.10 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 1) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il recapito telefonico, il codice attività (che deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria), l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 2) indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio; 3) i impegna a fornire, entro il termine stabilito successivamente dall'Amministrazione e decorrente dall'avvenuta comunicazione della eventuale aggiudicazione, tutta la documentazione e le garanzie richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice; 4) si impegna a fornire le prestazioni di cui all'oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti

vigenti e/o emanati in corso di attuazione della concessione e comunque di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate alla attuazione dell'oggetto della concessione; 5) si impegna ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo termini, modalità e condizioni previsti 6) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 7) si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire la società di progetto ai sensi dell'art. 184 D. Lgs 50/2016, con capitale sociale minimo pari ad euro 100.000,00 (centomila); (Modello A)

13.11 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale ciascuno dei progettisti indicati o associati, a pena di esclusione: 1) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del Codice; 2) dichiara di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (ovvero) dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dando atto che gli stessi si sono conclusi; 3) dichiara che nessuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice è cessato dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara (ovvero) dichiara quale/i sia/siano il/i soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara; 4) dichiara l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 48 comma 7 del codice e previste da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 5) dichiara di non essere stato inibito per legge o provvedimento disciplinare dall'esercizio dell'attività professionale; 6) attesta di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 24, comma 5, del Codice; 7) (nel caso di società) dichiara di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, località, attività, numero di iscrizione, data di iscrizione, durata, forma giuridica, codice attività, volume d'affari, capitale sociale (per gli operatori con sede in uno Stato estero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza); 8) indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 9) dichiara di non trovarsi in alcuno dei rapporti di cui all'art. 48 comma 7, del Codice; 10) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; 11) (in caso di consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del Codice indica, per quali consorziati il consorzio concorre; 12) dichiara di non partecipare alla gara o di non essere stato indicato da più soggetti partecipanti alla medesima gara; 13) dichiara le quote percentuali di ciascun progettista raggruppato, associato o indicato e indica il progettista capogruppo; 14) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nonché nelle risposte alle richieste di chiarimento e nella documentazione di gara in generale; 15) dichiara la presenza di un professionista incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche, un ingegnere e/o un architetto, un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, nonché, relativamente ai raggruppamenti temporanei di progettisti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e), del Codice, un professionista, anche come collaboratore o dipendente, abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione. 16) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. (Modello E). La dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascun progettista indicato o associato; nel caso di progettisti raggruppati ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice, la dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascun membro del raggruppamento; La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione purché venga allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

13.12 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, si impegna a versare all'Amministrazione Comunale, contestualmente alla firma della convenzione, le somme relative ai costi di seguito riportati, in funzione degli importi inseriti nel quadro economico allegato al progetto di fattibilità offerto: 1) Spese per accantonamento di cui all'art. 113, commi 2 e 3, del Codice, al momento della presentazione del progetto definitivo; 2) Spese necessarie per le operazioni di collaudo tecnico/amministrativo ed in corso d'opera, con relativi costi accessori; 3) Spese relative alla precedente

progettazione; 4) Spese relative alla pubblicità del presente bando di gara (di cui al capo 8 del presente Disciplinare); (Modello A)

13.13 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara: 1) che, in caso di aggiudicazione della gara e conseguente stipula del contratto, si impegnerà a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti d'impresa; 2) di essere consapevole che il predetto adempimento avrà natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.; 3) di aver preso atto dell'obbligo, per la stazione appaltante, di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, si stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quarter c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. (Modello A).

13.14 a pena di esclusione, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il punto 9.0, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 103, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. La garanzia deve coprire altresì i rischi di cui alla sanzione pecuniaria eventualmente applicabile ai sensi dell'art. 83 del Codice, nella misura di € 350,00 ; a) a pena di esclusione (nel caso in cui il concorrente presenti cauzione in misura ridotta del 50%): dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione. b) a pena di esclusione, documento attestante la costituzione della cauzione di cui all'art.183, comma 13, del Codice, come prevista al punto 11.2 del presente Disciplinare; c) a pena di esclusione, (esclusivamente per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati) referenze bancarie, rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 01 settembre 1993 n. 385, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal presente appalto; d) Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità di € 35,00= (euro trentacinque virgola zero) di cui al paragrafo 10.1 del presente disciplinare di gara, anche per il promotore; La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione; e) PassOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPass, anche per il promotore. Si ricorda che, al fine della verifica dei requisiti, è richiesto a tutti gli operatori economici che intendano partecipare alla gara di inserire i documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nella loro disponibilità e non reperibili presso enti certificatori. f) a pena di esclusione, attestazione di eseguito sopralluogo rilasciata, dai vari comuni interessati dall'intervento, come previsti al punto 5.2 del presente disciplinare;

13.15 Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. (Modello F)

13.16 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

13.17 Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

13.18 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

-a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di

capogruppo; 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 3) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

13.19 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

-a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. a) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. b) dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

13.20 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

13.21 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

-a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(o, in alternativa)

-a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 3) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

14. Contenuto della Busta "B – Offerta Tecnica"

14.1 Nella busta "B – Offerta tecnica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico (prevalendo la forma cartacea in caso di discordanza), i documenti grafico – illustrativi relativi all'offerta tecnica, redatti coerentemente a quanto previsto nella proposta formulata dal promotore e comprendenti il progetto di fattibilità, che a norma dell'art. 183 del D.Lgs n. 50/2016 è stato posto a base di gara. In particolare i succitati documenti dovranno comprendere, a pena di esclusione:

a) **PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA** degli "interventi di ristrutturazione della centrale idroelettrica ed opere accessorie" definiti da progetto di fattibilità approvato, che dovrà approfondire tutti gli aspetti oggetto di valutazione di cui ai punti successivi, che seguono:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

c/o Comune di Villetta Barrea – Via B. Virgilio, 29 - 67030 Villetta Barrea (AQ)

Tel. 0864.89134 - E mail pec: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it

- I. dovranno essere elencate e descritte nel dettaglio tutte le varianti migliorative proposte e gli studi che sono stati condotti per la redazione della progettazione di fattibilità;
- II. dovranno essere indicate le modalità di cantierizzazione e la logistica di cantiere individuando le eventuali procedure atte a limitare l'impatto sull'area;
- III. le soluzioni che verranno realizzate atte a garantire e fornire un'immagine di efficienza e sostenibilità dell'impianto anche per la collettività;
- IV. le soluzioni atte a migliorare la fruibilità ambientale dell'area.

Il progetto di fattibilità dovrà essere redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; dovrà, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; dovrà indicare, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà contenere:

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità ambientale;
- d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
- e) planimetria generale e elaborati grafici;
- f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
- g) calcolo sommario della spesa;
- h) quadro economico di progetto;
- i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
- l) le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;

b) è redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

b) SPECIFICHE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

Sulla base di quanto proposto dal promotore ed approvato dal Comune con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16.11.2017:

Dovranno essere illustrate a mezzo di RELAZIONE al max 20 pag. in formato A4, le caratteristiche del servizio gestionale e manutentivo offerto per la gestione della centrale idroelettrica.

14.2 L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante del concorrente a da suo procuratore.

14.3 Sono ammesse le varianti mantenendo inalterata la struttura e finalità del progetto di fattibilità posta a base di gara, solo in quanto migliorativo e presentato dal soggetto promotore.

14.4 Qualora nella documentazione predetta vi fossero indicazioni atte a consentire, seppur indirettamente, l'individuazione della componente economica dell'offerta, che deve essere oggetto solo ed esclusivamente della documentazione di cui alla " Busta C- offerta economica", il concorrente sarà immediatamente escluso dalla gara per violazione del principio di segretezza delle offerte.

14.5 Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di impresa costituenti, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinati o reti di impresa.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

c/o Comune di Villetta Barrea – Via B. Virgilio, 29 - 67030 Villetta Barrea (AQ)

Tel. 0864.89134 - E mail pec: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it

15. Contenuto della Busta “C – Offerta Economica”

15.1 Nella busta “C – Offerta Economica” idoneamente sigillata, recante esternamente l’indicazione della ragione sociale dell’offerente e la dicitura “busta C – Offerta Economica” deve essere inserita a pena di esclusione:

- 1) l’offerta economica di cui al punto 15.2;
- 2) il piano economico – finanziario di cui al punto 15.3;
- 3) la bozza di convenzione di cui al punto 15.4;

15.2 L’offerta economica

Dovrà essere sottoscritta e timbrata in ogni sua parte dal legale rappresentate o dal titolare dell’impresa o da persona munita di procura speciale a pena di esclusione.

L’Offerta economica può essere predisposta utilizzando il preferibilmente (modello G) allegato al presente disciplinare. L’utilizzo di tale modello non è vincolante per gli operatori economici. Ne caso non si utilizzi detto modello, l’offerta dovrà comunque contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi previste e quelle, ai sensi dell’art.83, comma 9 del codice, previste a pena di esclusione dal predetto codice e da altre disposizioni di legge vigenti, che consentano di identificare la provenienza dell’offerta.

Nell’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere indicato:

- 1) Canone mensile offerto da corrispondere al concedente, indicato in cifre ed in lettere. L’offerta non potrà essere inferiore al canone indicato a base d’asta al punto 1.2 del presente disciplinare (€ 12.000,00).
- 2) Tempo impiegato per svolgere tutti i lavori previsti dal progetto a base di gara. L’offerta non potrà prevedere tempi di esecuzione delle opere superiori a quelli previsti dal progetto a base di gara (gg. 110 naturali e consecutivi dal verbale di consegna)

15.3 Il Piano economico – Finanziario

Redatto ed asseverato secondo quanto previsto dall’art.183 comma 9 del Codice. Il piano economico finanziario non sarà oggetto di attribuzione di punteggio. Tuttavia tale piano dovrà essere coerente con l’offerta economica che verrà presentata.

15.4 Bozza di convenzione

La bozza di convenzione dovrà essere coerente con la proposta tecnico ed economica presentata completa degli importi conseguenti i ribassi offerti e non potrà contenere clausole peggiorative per l’Amministrazione rispetto alla convenzione posta a base di gara.

16. Criterio di aggiudicazione

16.1 L’aggiudicazione del contratto avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in data 31.10.2017 dal promotore Energred S.r.l. Via Salaria 1368 - Roma e approvato dal Comune di Villetta Barrea con la Deliberazione sopra riportata, mediante valutazione degli elementi di seguito dettagliati:

Punteggio offerta	
Offerta Tecnica	
Soluzioni atte a garantire e fornire un’immagine di efficienza e sostenibilità dell’impianto anche per la collettività	30
Miglioramento della fruibilità delle aree adiacenti e Manutenzione dell’opera e delle aree adiacenti	30
Modalità di cantierizzazione e soluzioni atte a minimizzare l’impatto nell’area durante il cantiere	10
<i>Totale Offerta tecnica</i>	70
Offerta Economica	
Canone mensile da corrispondere al concedente	25
Offerta Tempo	
Riduzione dei tempi per il completamento del cantiere	5
Totale	100

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

c/o Comune di Villetta Barrea – Via B. Virgilio, 29 - 67030 Villetta Barrea (AQ)
Tel. 0864.89134 - E mail pec: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta, a mezzo della determinazione di un unico parametro numerico finale ai sensi dell'art.95, comma 9 del Codice, ed in considerazione delle linee guida approvate con deliberazione dell'ANAC n. 1005 del 21/09/2016 si applicherà la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

Σ_n = sommatoria

i coefficienti per la valutazione V(a) verranno così determinati con il seguente metodo:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (valore tecnico del progetto), come sotto individuati, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (offerta economica e tempo di esecuzione, riduzione durata concessione), attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficienti pari a zero, attribuiti a quelli posti a base di gara; il tutto come meglio precisato di seguito;

c) i coefficienti determinati secondo quanto sopra specificato saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola per approssimazione.

La griglia per la valutazione degli aspetti qualitativi (valore tecnico del progetto) è la seguente:

GIUDIZIO VALUTAZIONE	
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
PIU' CHE BUONO	0,80
BUONO	0,70
DISCRETO	0,60
PIU' CHE SUFFICIENTE	0,50
SUFFICIENTE	0,40
MEDIOCRE	0,30
NON SUFFICIENTE	0,20
INADATTO-CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

I coefficienti degli elementi di valutazione quantitativa (Canone mensile da corrispondere al concedente e Riduzione dei tempi per il completamento del cantiere) saranno determinati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per l'Amm.ne appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara, determinando il valore delle altre offerte in modo proporzionale nel modo seguente:

$$C_i = R_i / R_{max}$$

dove :

R_i è l'aumento/riduzione percentuale formulato dal concorrente i-esimo rispetto al valore dell'elemento in esame stabilito nel bando di gara;

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

c/o Comune di Villetta Barrea – Via B. Virgilio, 29 - 67030 Villetta Barrea (AQ)

Tel. 0864.89134 - E mail pec: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it

Rmax è l'aumento/riduzione percentuale massimo formulato dai concorrenti.

La graduatoria delle offerte sarà determinata sulla base della seguente formula :

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots + C_{ni} * P_n$$

Dove:

P_i = punteggio concorrente i

C_{ai} = coefficiente criterio a, del concorrente i

C_{bi} = coefficiente criterio b, del concorrente i

C_{ni} = coefficiente criterio n, del concorrente i

P_a = peso criterio a

P_b = peso criterio b

P_n = peso criterio n

17. Procedura di aggiudicazione

17.1.1 Lo svolgimento della procedura di gara e di aggiudicazione provvisoria è espletato da parte della Centrale Unica di Committenza dei comuni di Villetta Barrea e Civitella Alfedena, presso la sede del Comune di Villetta Barrea. Le operazioni di gara saranno svolte da una commissione nominata ai sensi del Codice nella seduta che sarà immediatamente resa nota mediante comunicazione a mezzo PEC a tutti gli operatori economici concorrenti, la Commissione, in seduta pubblica procederà a:

a) verificare la regolarità dei plichi pervenuti ed il rispetto del termine previsto, a pena di esclusione, al punto IV.4.1 e seg. del Bando di Gara e delle modalità di presentazione indicati in precedenza, provvedendo contestualmente a numerare gli stessi secondo l'ordine d'arrivo;

b) aprire i plichi secondo l'ordine cronologico di arrivo e verificare che i concorrenti abbiano inserito all'interno del plico principale: la "BUSTA A – Documentazione Amministrativa", La" BUSTA B – Offerta Tecnica" e la "BUSTA C- Offerta Economica". Provvedendo contestualmente a numerare le stesse, E' fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno successivo.

c) aprire la "BUSTA A – Documentazione Amministrativa" e verificarne il relativo contenuto, ed in caso di mancata conformità alle prescrizioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara, ad escludere l'operatore economico dalla gara ovvero a richiedere chiarimenti ai sensi dell'art. 83 del Codice, formalizzando l'esito di tale verifica nella successiva seduta pubblica;

17.1.2. Successivamente nel corso della seduta pubblica sopra illustrata ovvero in altra seduta pubblica sarà data notizia con preavviso non inferiore a 24 ore a tutti i concorrenti la commissione di gara, accertata la regolarità delle " Buste B – Offerta Tecnica" procederà all'apertura di dette buste, procederà ad accertare la conformità al presente Disciplinare della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica di ciascun concorrente ammesso. Successivamente le "Buste B – Offerta Tecnica" verranno ricomposte e conservate ai fini della valutazione, in seduta riservata, da parte della Commissione Giudicatrice.

17.1.3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà nel merito le offerte tecniche presentate dai soggetti ammessi e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule di cui al presente disciplinare.

17.1.4. Successivamente, in seduta pubblica di cui sarà data notizia con preavviso non inferiore a 24 ore a tutti i concorrenti, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà all'apertura delle " Buste C – Offerta Economica" e, data lettura delle offerte, procederà secondo quanto previsto dall'art. 97 del Codice. Nel caso in cui l'offerta migliore dovesse essere sottoposta al procedimento di verifica di anomalia, la Commissione in un ulteriore e successiva seduta pubblica, disporrà la proposta di aggiudicazione ovvero l'esclusione dell'offerta migliore. In quest'ultima ipotesi, si procederà ai sensi dell'art.97 succitato con riferimento all'offerta giunta seconda in graduatoria.

17.2 Aggiudicazione definitiva e prelazione in favore del promotore da parte del Comune

17.2.1. Si procederà all'aggiudicazione definitiva, a seguito della verifica degli accertamenti, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 13 del Codice.

17.2.2. Il promotore, a norma dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016, ha il diritto di prelazione a divenire aggiudicatario se si dichiara disponibile ad adeguare la propria offerta a quella che risulterà migliore ad esito della procedura di gara. La stazione appaltante comunicherà l'aggiudicazione anche al promotore, il quale potrà esercitare il diritto di prelazione entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della citata comunicazione, se lo stesso dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Nel caso di esercizio della prelazione, la concessione verrà

aggiudicata in via definitiva in favore del promotore, fermo restando quanto previsto dal precedente punto 17.2.1. In tal caso, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta da indicarsi nel piano economico finanziario nei limiti del 2,5% dell'investimento.

Viceversa, scaduto il termine anzidetto di 15 giorni, si procederà, sempre fermo restando quanto previsto dal punto 17.2.1, all'assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell'aggiudicatario individuato nella proposta di aggiudicazione definitiva.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

18 Verifica del possesso dei requisiti

18.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico finanziario dichiarazione rese in sede di gara avverrà ai sensi del codice attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'autorità Nazionale Anticorruzione.

18.2 Si ricorda che come già indicato in precedenza tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPass) secondo le indicazioni ivi contenute.

18.3 L'operatore economico aggiudicatario sarà assoggettato alle verifiche circa il possesso dei requisiti generali oltre che dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica.

18.4 In caso di esito negativo delle verifiche, nonché in caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario al dovere di messa a disposizione dei documenti per comprova delle dichiarazioni rese si procederà:

- a) Alla revoca dell'aggiudicazione;
- b) All'incameramento della cauzione provvisoria;
- c) Ad affidare la concessione oggetto del presente ad altro operatore economico concorrente che segue in graduatoria;
- d) A darne comunicazione, ove previsto, all'ANAC.

18.5 Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false la stazione appaltante, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge, provvede alla revoca degli atti già eventualmente adottati.

19 Soccorso istruttorio

Per il soccorso istruttorio vale quanto disposto dall'art. 83, comma 9 del codice. La mancanza, l'incompletezza o ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in Euro 350,00 (pari al 1per mille del valore della concessione). In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate le dichiarazioni necessarie. Indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione sarà dovuta solo in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà la regolarizzazione senza applicazione della succitata sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.

20 Chiarimenti

20.1 Le richieste di chiarimenti potranno essere inviate in forma scritta esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica tecnico@comune.villettabarrea.aq.it entro le ore 11,00 del giorno 02.05.2018. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate in forma anonima, solo ed esclusivamente sul sito internet del comune di Villetta Barrea, non saranno considerate inviate in tempo utile le richieste di chiarimento che giungeranno al Comune oltre il termine anzidetto.

20.2 Ai fini della formulazione dell'offerta, i concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, ad effettuare sopralluogo obbligatorio presso l'impianto interessato dalla concessione previo appuntamento telefonico con il Comune di Villetta Barrea. Il sopralluogo potrà essere effettuato dai seguenti soggetti:

- titolare impresa;
- persona munita dei poteri di rappresentanza in caso di società o consorzio;
- direttore tecnico;
- persona munita di delega scritta del rappresentante legale del concorrente.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

*c/o Comune di Villetta Barrea – Via B. Virgilio, 29 - 67030 Villetta Barrea (AQ)
Tel. 0864.89134 - E mail pec: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it*

I comuni rilasceranno al concorrente l'attestato obbligatorio, di sopralluogo degli impianti che dovrà essere allegato in originale alla documentazione amministrativa a corredo dell'offerta.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, il sopralluogo dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, da ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio. Le imprese potranno delegare all'esecuzione del sopralluogo un unico rappresentante, in tal caso ciascuna ditta dovrà produrre idonea delega.

21 Controversie

Qualsiasi controversia relativa alla presente procedura di gara è devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sede l'Aquila.

22 Documentazione di gara

La documentazione di gara è disponibile e scaricabile dal sito internet del comune di Villetta Barrea.

23 Ulteriori disposizioni

23.1 Per quanto non previsto nel bando e nel presente disciplinare, si rinvia alla documentazione che compone la proposta presentata dal promotore e posta a base di gara.

23.2 La stazione appaltante può chiedere chiarimenti ed integrazioni alle dichiarazioni presentate, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati con dichiarazioni sostitutive. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, si procederà, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge, alla revoca degli atti eventualmente già adottati. L'operatore economico che versa nella situazione di cui all'art.42 del Codice dovrà astenersi dal partecipare alla procedura di affidamento oggetto del presente disciplinare.

23.3 Tutti i documenti presentati, a pena di esclusione dovranno essere predisposti in conformità al D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

23.4 Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto al canone indicato a base d'asta al punto 1.2 del presente disciplinare (€ 12.000,00) e/o che prevedono tempi di esecuzione delle opere superiori a quelli previsti dal progetto a base di gara (gg. 110 naturali e consecutivi dal verbale di consegna)

23.5 Si applica, comunque l'art. 94 comma 2, del D.Lgs n. 50/2016.

23.6 L'aggiudicatario, ed i suoi subappaltatori eventuali, sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010.

23.7 la stipula del contratto avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016.

23.8 L'aggiudicatario potrà costituire una società di progetto in conformità alle disposizioni dell'art. 184 del D.Lgs 50/2016.

23.8 Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016, in caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

23.9 Eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate presso il sito internet del Comune di Villetta Barrea.

23.10 Sono a carico del concessionario: le spese per accantonamento di cui all'art. 113, commi 2 e 3, del Codice, le spese necessarie per le operazioni di collaudo tecnico/amministrativo ed in corso d'opera, con relativi costi accessori, le spese relative alla precedente progettazione, e le spese relative alla pubblicità del presente bando di Gara.

Si allega la modulistica (modello A-B-C-D- E -F-G-A1-B1) per la partecipazione alla gara. L'utilizzo della predetta modulistica non è obbligatorio ma preferibile.

La Stazione appaltante, per autotutela, si riserva di non dare luogo alla procedura di affidamento senza che i concorrenti vantino pretese.

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003, si informa che:

- a) I dati saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara, nonché alla esecuzione del contratto;
- b) I dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche secondo le finalità suddette;
- c) Il conferimento dei dati è necessario per partecipare alla gara;

- d) I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: concorrenti che partecipano alla procedura di gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990.
e) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villetta Barrea.

Data 17 aprile 2018



Il responsabile del Procedimento

Geom. Cesidio Di Ianni